

**COMUNE DI PIATEDA**

PARERE REVISORE DEI CONTI
in relazione alla delibera di RICOGNIZIONE ANNUALE
DELL'ECCELENZE DI PERSONALE, APPROVAZIONE DOTAZIONE
ORGANICA E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE TRIENNIO 2017/2019

Il sottoscritto, Dottor Roberto Antifora, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di PIATEDA,

PREMESSO

- Che in data 8/3/2017 ha ricevuto richiesta di parere in merito alla delibera di RICOGNIZIONE ANNUALE DELL'ECCELENZE DI PERSONALE, APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2017/2019 assunta dalla Giunta comunale in data 2/3/2017 con atto n. 18;
- che l'atto di programmazione in oggetto costituisce un atto propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione triennale e si inserisce nel più generale processo di programmazione dell'attività del comune;
- che, pertanto, contestualmente all'esame della delibera in oggetto, l'organo di revisione sta conducendo l'esame della documentazione inerente il bilancio di previsione 2017/2019 e la Nota di aggiornamento al D.U.P. 2017/2019 ai fini dell'esperimento dei relativi pareri;
- che, sempre nella seduta di Giunta comunale del 2/3/2017, sono stati approvati il bilancio di previsione (delibera n. 33) e la nota di aggiornamento del D.U.P. (delibera n. 32) relativi al triennio 2017/2019;

VISTI

- l'art. 39, commi 1 e 19, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che ha introdotto l'obbligo della programmazione triennale delle assunzioni;
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), che introduce dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale;
- L'art. 3, comma 10 bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che impone la certificazione del revisore dei conti in riferimento agli adempimenti ed alle prescrizioni contenuti nello stesso articolo di legge;
- l'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge 27/12/2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio" come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

PRESO ATTO

- Della necessità dell'ente di adeguare l'organico in servizio, pur mantenendo la dotazione complessiva precedentemente stabilita in 20 unità, al fine di sopperire alle cessazioni di personale verificatesi nel 2014 nell'area vigilanza e nel 2016 nell'area tecnico-manutentiva e che, a tal fine, intende effettuare l'assunzione a tempo indeterminato di una unità nell'area vigilanza e l'assunzione a tempo determinato, fino a fine mandato elettorale in corso, nell'area tecnico manutentiva;

CONSIDERATO

- Che, a tal fine, si è reso necessario verificare il rispetto dei limiti di legge all'assunzione di personale dettati da
 - Art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, in riferimento alle assunzioni operate dagli enti sottoposti al patto di stabilità;
 - Art.3, comma 5-bis, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, che pone il limite generale del costo del personale nel valore medio del costo stesso determinatosi nel triennio 2011/2013;
 - Art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016 , ai sensi del quale le assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale possono essere effettuate nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente;
 - Art. 16, comma 1-bis, del D.L. 113/2016, che prevede a favore dei comuni con popolazione da 1.001 a 10.000 abitanti, l'innalzamento delle ordinarie facoltà assunzionali per il personale non dirigente dal 25% al 75% della spesa dei cessati nell'anno precedente;
 - Art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, che detta un limite alla spesa per personale a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile stabilendo che deve essere inferiore al 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;
 - Art.11, comma 4-bis, dello stesso D.L 90/2014, che ha integrato l'art.9, comma 28, del D.L. 78/2010 stabilendo che non si applicano le limitazioni in materia di lavoro flessibile agli enti locali che rispettano le disposizioni di cui all'art.1, comma 557, della L.296/2006 in materia di riduzione della spesa di personale;

VERIFICATO

- Che i limiti assunzionali posti dalle norme di legge sopra richiamati risultano tutti rispettati;

CONSTATATO

- Il parere favorevole di regolarità tecnica/contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico/Finanziario e del Personale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000,


ESPRIME

- A propria volta parere favorevole alla proposta di delibera concernente la RICOGNIZIONE ANNUALE DELL'ECCELENZE DI PERSONALE, E L'APPROVAZIONE DOTAZIONE ORGANICA E PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2017/2019.

Con osservanza

Milano, il 13/3/2017

IL REVISORE DEI CONTI



.....